



Comune di Santo Stefano del Sole

Provincia di Avellino

Prot. n. 4459 del 30/9/2026

ORDINANZA SINDACALE N.23 DEL 30/9/2026

Oggetto: Ordinanza in materia di combustione controllata di residui vegetali sul luogo di produzione, in deroga a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.212 del 9/6/2026 e s.m.i.

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs n. 267 del 2000 "Testo Unico degli enti Locali" con particolare riferimento agli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4;

VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 212 del 09/06/2026 "Dichiarazione dello stato di pericolosità" per gli incendi boschivi - anno 2026 e s.m.i., con il quale si stabilisce, fra l'altro di prorogare fino al 15 ottobre 2026 il termine di conclusione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania;

VISTO il D. Lgs n. 1 del 2018 "Codice di Protezione civile" che:

all'art. 3 comma 1 lettera c individua il sindaco quale Autorità di protezione Civile;

all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità in materia di protezione civile;

all'art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del servizio Nazionale di protezione Civile;

VISTA la Legge 21.11.2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3 comma 3 lettera c) d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno dei Piano regionale;

VISTO il D.lgs 152/2006 che detta norme in materia di ambiente e nello specifico:

a) L'art. 184 comma 3 lettera) il quale definisce rifiuti speciali quelli da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 e.e.;

b) L'art. 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;

c) L'art. 256 bis, comma 6-bis;

RITENUTO necessario, in attuazione dell'art. 256 bis comma 6 bis del decreto legislativo n. 152/06 cit.:

- Garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;

- Disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;

PRESO ATTO della facoltà per i Sindaci dei comuni interessati dall'allegato al Decreto Regionale di adottare ordinanze in deroga ai sensi dell'art.54, comma 4 del D. Lgs. n 26/2000 e s.m.i., per consentire ai castanicoli campani, la ripulitura del terreno da ricci, foglie e felci, mediante raccolta, concentramento e abbruciamento per consentire la successiva raccolta delle castagne;

CONSIDERATA la propria precedente Ordinanza n.10_2026:

RITENUTO utile e necessario procedere con la deroga del divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto fino al 15 ottobre 2026) limitatamente alla combustione dei residui colturali castanicoli;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 393 del 29/09/2026 "Decreto Dirigenziale n. 212 del 09.06.2026 – Proroga al 15 ottobre 2026 dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e modifica di alcuni divieti e obblighi vigenti, per il solo comparto castanicolo".

VISTI gli articoli 13, 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Di derogare al divieto di abbruciamento di materia vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre 2026) e di consentire nei castagneti da frutto la ripulitura del terreno da ricci, foglie e felci mediante il loro concentramento e abbruciamento dall'alba alle ore 9:00 del mattino, osservando le seguenti prescrizioni:

- La bruciatura deve avvenire ad una distanza di almeno 100 metri dai boschi;
- La bruciatura deve avvenire sul posto in spazi liberi e sgombri da vegetazione secca e deve essere distribuito in piccoli cumuli;
- La bruciatura deve avvenire in orario mattutino dall'alba alle ore 9:00;
- È vietato procedere all'abbruciamento in presenza di vento;
- La bruciatura deve essere condotta con la presenza obbligatoria e continuativa degli operatori, in adeguato numero e mai da soli, i quali dovranno essere muniti di attrezzature e di acqua per lo spegnimento;
- È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
- Adottare ogni altra precauzione utile a scongiurare il rischio di innesco e propagazione di incendi;
- Dell'attività di abbruciamento va data comunicazione almeno 48 ore prima di ciascun abbruciamento al Sindaco, ai Carabinieri Forestali e ai Vigili del Fuoco competenti per territorio;
- Il mancato rispetto dei suddetti obblighi e prescrizioni sarà sanzionato ai sensi dell'art. 178 bis del Regolamento Forestale. comma 2 lettera a) fatte salve ipotesi di reato più grave.

AVVISA

Che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine di 60 giorni e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Che l'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, sarà sanzionata ai sensi dell'art. 178 bis del Regolamento Forestale, comma 2 lettera a) fatte salve ipotesi di reato più grave;

DISPONE

1. Di trasmettere copia della presente ordinanza, per l'esecuzione ed il rispetto di essa, a tutti i Comandi delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio Comunale (Stazione Carabinieri, Carabinieri

Forestali dello Stato, Protezione Civile, Polizia Municipale, Associazioni di volontariato di protezione civile e guardie ambientali attive sul territorio comunale), nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino;

2. Di trasmettere, altresì, copia della presente ordinanza alla Prefettura di Avellino e alla Regione Campania Settore Protezione Civile.

Santo Stefano del Sole, 30/9/2026

IL SINDACO

F.TO Dr. Gerardo Santoli